### COMMISSIONE XI

# AGRICOLTURA E FORESTE

23.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 1974

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI

#### INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Senatori CIPOLLA ed altri: Norme in ma- teria di enfiteusi (Approvata dalla IX Commissione permanente del Se-	
nato) (2910)	221
PRESIDENTE	227
BOTTARI	226
CIAFFI, Relatore 221, 222, 223,	
LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per	
l'agricoltura e le foreste	226
VALENSISE	225
Valori	224
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	227

#### La seduta comincia alle 10,20.

BOTTARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Cipolla ed altri: Norme in materia di enfiteusi (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (2910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Cipolla, Chiaromonte, Del Pace, Artioli, Di Benedetto, Pellegrino, Piscitello, Colajanni, Zavattini, Gadaleta, Mari, Poerio, Pirastu e Ziccardi: « Norme in materia di enfiteusi », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 aprile 1974.

L'onorevole Ciaffi ha facoltà di svolgere la relazione.

CIAFFI, Relatore. La proposta di legge n. 2910 oggi al nostro esame, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, nel corso della discussione davanti alla Commissione del Senato ha visto trasformato il testo originario in quello che abbiamo oggi in discussione; essa è composta di tre articoli ed ha come scopo di colmare un vuoto creato dalla sentenza n. 145 del 1973 della Corte costituzionale relativa alla dichiarazione di incostituzionalità di una parte dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 sull'enfiteusi.

Prima di analizzare il dispositivo di questa sentenza, sarà bene richiamare i precedenti della legislazione in materia di enfiteusi che, per non andare troppo lontano, si sostanziano nella legge 22 luglio 1966, n. 607. Questa all'articolo 1 stabiliva che i canoni enfiteutici erano rapportati al reddito dominicale del fondo e che i redditi dominicali sono quelli determinati al 30 giugno 1939 con la legge di riorganizzazione del catasto. Poiché alcuni articoli della legge n. 607 erano stati dichiarati incostituzionali, il Parlamento nel 1970 ha approvato una nuova normativa in materia di enfiteusi al fine di adeguare ai dettamı costituzionali alcune disposizioni della legge n. 607, nel frattempo dichiarate incostituzionali, relative all'articolo che qui

ci interessa, cioè la determinazione dei canoni enfiteutici. L'articolo 1 della nuova legge rimanda alle disposizioni della legge n. 607; l'articolo 2, pur rinviando alla legge precedente, stabilisce che i canoni dominicali da prendere in riferimento sono quelli esistenti al momento della costituzione del rapporto enfiteutico e che pertanto tutti i rapporti enfiteutici, costituitisi dopo l'entrata in vigore del codice civile dal 1941 in poi, debbono essere rapportati al reddito dominicale del momento.

Stabiliti questi precedenti, la sentenza della Corte costituzionale del 28 giugno 1973 si è dovuta pronunziare su questo secondo articolo, rilevando in sostanza che il riferimento puro e semplice ai redditi dominicali senza nessun criterio di adeguamento nei confronti della svalutazione della moneta e senza nessun rapporto con la redditività della proprietà, così come era stato dichiarato con sentenza relativa alla legge di affitto dei fondi rustici, è incostituzionale.

Si chiede, quindi, non di negare l'aggancio dei canoni enfiteutici ai redditi dominicali, in quanto - come abbiamo già visto in merito alla sentenza relativa all'affitto dei fondi rustici - esso di per sé non è incostituzionale, ma di legarlo ad un coefficiente più adeguato e più mobile che nella sentenza si individua nel diritto di esproprio, stabilito dalle leggi di riforma agraria. Il Parlamento, infatti, emanò nel 1950 due leggi (la n. 230 e la 841) relative all'espropriazione di terreni per la riforma agraria, nelle quali si stabiliva che l'indennizzo per l'espropriazione veniva determinato in relazione all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (si vedano l'articolo 7 della legge n. 230 e l'articolo 18 della legge n. 841).

La sentenza della Corte costituzionale richiama questi criteri di determinazione dell'indennità di esproprio e suggerisce l'aggancio del canone enfiteutico ad una percentuale di questa indennità di esproprio. Percentuale che la proposta di legge Cipolla stabiliva nel 5 per cento (quindi in un ventesimo della indennità di esproprio), che però nel corso della discussione al Senato si è ritenuto opportuno portare al 6-6,15 per cento (cioè ad un quindicesimo della indennità di esproprio).

VALORI. Per l'esattezza tale percentuale è del 6,66 per cento.

CIAFFI, Relatore. In definitiva, quindi, si propone un criterio diverso da quello previsto dalla proposta Cipolla. Questa, infatti, stabiliva che l'aggancio con l'indennità di esproprio venisse determinato con una possibilità di variazione del 15 per cento in più o in meno rispetto al 5 per cento di tale indennità. Stabiliva, cioè, che il canone enfiteutico doveva corrispondere al 5 per cento dell'indennità di esproprio, con una possibilità di variazione del 15 per cento in più o in meno. Questo criterio è stato sostituito, nella formulazione che è al nostro esame, con l'articolo 1 che dice: « In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni ».

In sostanza, cioè, la quindicesima parte sarebbe quel 6,66 per cento di cui parlava l'onorevole Valori.

Per la verità questa nuova determinazione di criteri – rapportare, cioè, i canoni enfiteutici alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione – si aggiunge, non si sostituisce al criterio di aggancio ai redditi dominicali. Abbiamo, quindi, due criteri che si integrano, in quanto prima si stabilisce la determinazione del canone enfiteutico sulla base dei redditi dominicali, poi si constata se questo valore corrisponde o meno alla quindicesima parte dell'indennità di esproprio, stabilita con le leggi di riforma.

L'articolo 2 e l'articolo 3 della proposta di legge al nostro esame – che sono gli unici rimasti dei vari articoli che inizialmente la proposta Cipolla prevedeva – riguardano la possibilità dell'enfiteuta di detrarre dal capitale di affranco le somme che avesse versato al concedente all'atto della costituzione del rapporto.

L'articolo 3 afferma specificatamente che la misura dei canoni e delle prestazioni decorre dall'annata agraria 1965-66, cioè dall'anno in cui la prima legge sull'enfiteusi stabilisce questi criteri di determinazione, di cui abbiamo parlato.

Questa è in sostanza la proposta di legge che abbiamo all'esame.

Vorrei concludere con una considerazione che solo indirettamente è attinente all'argomento. Siamo di fronte ad una serie di pronunce della Corte costituzionale che meritano, secondo me, un esame attento e unitario anche perché questa Commissione e il Parlamento possano rendersi conto della sostanza giuridica e politica dell'indirizzo costituzionale. Durante l'iter di questa proposta di legge oggi in discussione sono intervenute altre

sentenze della Corte costituzionale relative a questa materia. La sentenza n. 53 del 1974 dichiara l'illegittimità di una lunga serie di articoli della legge fondamentale su cui oggi stiamo discutendo per approvare appunto una integrazione che copra il vuoto stabilito dalla precedente sentenza n. 145 del 1973. La sentenza n. 53 dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 3 e di alcune parti degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 e afferma una serie di princìpi che dovrebbero essere discussi in questa Commissione per predisporre le normative di sostituzione o per riconfermare l'indirizzo legislativo di questa Camera.

PRESIDENTE. Ma non è un contrasto con le norme che oggi discutiamo, come si può rilevare dal parere favorevole espresso dalla Commissione affari costituzionali.

CIAFFI, *Relatore*. Però va precisato che così facendo cerchiamo di colmare solo un vuoto, e nel frattempo si sono determinati altri vuoti.

Siccome nella discussione probabilmente dovremo dare anche una valutazione sull'indirizzo della Corte costituzionale, il sapere per esempio che la Corte non accetta il concetto dell'assimilazione all'enfiteusi dei contratti associativi e non reali di colonia e affitto ad meliorandum è un elemento necessario per discutere di questa legge, così come si dovrà tener conto che nell'ultima sentenza la Corte sancisce la incostituzionalità della trasformazione di rapporti obbligatori in un rapporto reale come è il rapporto di enfiteusi.

Ho voluto solo fare un accenno a questo problema perché questa proposta che ci accingiamo ad approvare viene ad integrare solo il vuoto della sentenza n. 145 e non il vuoto creato dalla successiva pronuncia della Corte costituzionale.

Ma dato che i tre articoli della proposta di legge, come ha rilevato il presidente, sono conformi al dettato della Corte costituzionale e hanno avuto il parere favorevole dell'apposita Commissione affari costituzionali, ne raccomando una rapida approvazione così da chiudere definitivamente un problema che ha creato nelle campagne molta incertezza del diritto e della giustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VALORI. A nome del gruppo comunista dichiaro di apprezzare la relazione dell'onorevole Ciaffi, che oltre ad essere stata esauriente ha anche posto l'accento su alcuni problemi aperti da quella sentenza della Corte costituzionale e da altre più recenti che indubbiamente, per quanto non direttamente attinenti all'articolato che è oggi in discussione, tuttavia riguardano la materia e soprattutto impongono all'attenzione della nostra Commissione e del Parlamento tutta la linea seguita fin qui dalla Corte costituzionale in materia di contratti agrari.

Per quanto concerne, quindi, il merito della proposta di legge che stiamo discutendo, mi limiterò solo ad aggiungere come osservazione e riserva che la nostra posizione al Senato, largamente unitaria per consentire una rapida sanatoria di questo vuoto legislativo, accentuò le sue critiche sul modo con cui veniva risolto in concreto il metodo di calcolo del canone. È vero che in sede di discussione si osservò che il 6,60 per cento o il 5 per cento hanno scarso rilievo ove si pensi che il meccanismo di determinazione della base sulla quale viene calcolato il reddito, e quindi il canone, è piuttosto basso per motivi facilmente intuibili; però è anche vero che introduciamo una disparità di trattamento tra due fasce di proprietari. Accade infatti che gli espropriati per la legge di riforma si sono visti consegnare delle cartelle di credito all'interesse del 5 per cento; e quelli non espropriati vengono oggi a percepire un canone di affitto che non può essere inferiore al 6,60 per cento. A parte la manifesta ingiustizia di disparità di trattamento, vi è il dubbio che la Corte costituzionale, sempre pronta a rilevare ingiustizie a favore di coloro che percepiscono redditi parassitari, possa di nuovo tornare a rivedere la materia.

A parte questa riserva che costituisce una delle motivazioni per cui ci siamo battuti per affermare il tasso del 5 per cento, voglio brevemente affermare l'altro aspetto del problema che riguarda questa discussione. Al Senato gli altri articoli nei quali pure si prevedeva l'applicazione di questo meccanismo ai contratti ai quali la disciplina dell'enfiteusi doveva essere estesa, furono accantonati perché la questione era sub iudice. La sentenza ha dichiarato incostituzionale l'estensione della disciplina dell'enfiteusi ai contratti assimilati perché vi è una differenza di natura e causa del contratto, e ha affermato come sostanzialmente sia illegittimo e impossibile al legislatore intervenire nella libertà contrattuale e regolare iniziative economiche per mutare una disciplina pattiziamente convenuta tra le parti. Questa sentenza restringe l'impossibilità di mutamento nell'ambito delle grandi branche contrattuali. Non possiamo non cen-

surare questo principio, perché può essere pericoloso per le prospettive della nostra legislazione; esso è in contrasto con l'indirizzo legislativo dei nostri organi legislativi e con la sistematica del codice civile. Perché, come lo Stato ha la facoltà di dichiarare alcuni contratti nulli - come di recente è avvenuto a proposito del contratto di mezzadria - così esso ha la facoltà di regolare il commercio e l'espressione privata degli interessi. In definitiva, è lo Stato che afferma e stabilisce ciò che sia meritevole di tutela; si può parlare infatti di libertà di iniziativa soltanto quando tale libertà si inquadri in ipotesi contrattuali che lo Stato riconosce meritevoli di tutela. Questa dottrina, che spiace naturalmente ai fascisti, è quella propria dello Stato democratico italiano.

VALENSISE. Abbiamo arruolato anche la Corte costituzionale...

VALORI. Faccio una critica, in quanto ritengo che la Corte costituzionale sia sottoposta al dettato della Costituzione della Repubblica italiana. Laddove, quindi, la Corte costituzionale è meno sensibile a certe linee di politica legislativa, noi abbiamo l'obbligo di attirare l'attenzione della Corte costituzionale prospettando le nostre preoccupazioni.

Una analoga e maggiore preoccupazione, onorevole presidente, onorevole rappresentante del Governo, sorge per noi dall'annullamento dell'articolo 32 della legge sui fitti. Tutti ricordiamo, infatti, che approvammo una norma di legge con la quale si rendeva impossibile la cacciata del mezzadro, o del lavoratore avente altro rapporto negoziale con il concedente, a seguito della presentazione dei cosiddetti piani di sviluppo e di trasformazione. La Corte costituzionale ha ritenuto illegittima questa norma sostenendo che, poiché l'intervento in agricoltura deve essere ispirato non solo alla tutela dei più equi rapporti sociali, ma anche alla produttività della terra, la norma sarebbe in contrasto con questo secondo requisito costituzionale. Attraverso, poi, un ragionamento contorto, la Corte costituzionale ha abolito la norma, abolendo nel contempo anche quella precedente. Per cui il mezzadro o il concessionario può essere cacciato a condizione che gli si dia un indennizzo. E qui la Corte costituzionale è diventata praticamente legislatore attivo, nel senso cioè che non solo ha dichiarato incostituzionali certe norme, ma ha affermato in concreto che non può essere cacciato il concessionario se non gli si dà un indennizzo. La Corte costituzionale ha, cioè, stabilito una norma di diritto positivo, secondo me entrando in un campo che non le compete.

Ciò non vuol dire che noi strumentalizziamo a nostro piacere le sentenze favorevoli della Corte costituzionale e rifiutiamo le contrarie; avanziamo invece una problematica che nel corretto rapporto tra potere legislativo e Corte costituzionale debba giungere ad una sintesi che si ispiri sempre al rispetto dei principi della Costituzione.

Il senso di queste considerazioni è che condividiamo la preoccupazione espressa dall'onorevole Ciaffi, che cioè questa Commissione debba rimeditare tutti gli aspetti dell'iniziativa politica nel campo dell'agricoltura, proprio per stabilire con fermezza certi indirizzi che insieme costituiscono certezza ed avanzamento in un settore che ha bisogno di interventi rapidi e risolutivi.

Dichiariamo, quindi, che voteremo a favore della proposta di legge in discussione.

VALENSISE. Ci troviamo ancora una volta di fronte a situazioni che sono state create nell'ordinamento da un avventato uso di strumenti legislativi, che sono stati ritenuti, poi, dalla Corte costituzionale non rispondenti alle necessità. Non possiamo tacere che queste situazioni sono state create negli « anni sessanta » e negli anni settanta » sulla base dell'accettazione dei criteri di ristrutturazione che nulla hanno a che fare con l'agricoltura e con l'esigenza di porre il nostro mondo agricolo sullo stesso livello di quello europeo e comunitario in particolare.

In altre occasioni abbiamo avuto modo di ritenere che non si potesse – per ragioni di difficoltà di approvvigionamento di capitali e di mezzi – puntare sulla distribuzione della proprietà della terra, ai fini della ristrutturazione dell'agricolutra, ma sulla disponibilità della stessa.

Attraverso la legge De Marzi-Cipolla si è vanificato il contratto di affitto, perché a seguito della sua entrata in vigore tale contratto ha avuto un calo verticale nella sua applicazione concreta nelle campagne. Questo è un dato sul quale nessuno può smentirci.

Attraverso gli interventi a favore – secondo quanto si afferma – dell'enfiteusi si cerca di paralizzare un altro strumento legato alla nostra antica tradizione giuridica, attraverso il quale è possibile acquisire la disponibilità della terra. Tutto ciò per inseguire nebulose teorie giuridico-costituzionali.

Apprezzo lo sforzo dell'onorevole Valori e del suo gruppo per adeguare il diritto positivo ai loro intendimenti che corrispondono a determinate premesse di carattere economico. È assurdo voler dare ai diritti che nascono dalla Costituzione – e che sono pur sempre modellati sulla nostra tradizione giuridica – indebite interpretazioni e determinare una loro forzata evoluzione.

Per tale motivo sono in profondo dissenso con il punto di vista affermato dall'onorevole Valori, secondo cui vi sarebbe una fascia per l'iniziativa individuale estremamente ristretta. A nostro avviso, finché la Corte costituzionale conserva i poteri che le sono stati assegnati dalla Carta costituzionale, queste interpretazioni sono quanto meno forzate e non possono essere accettate.

La risposta che il provvedimento che abbiamo in esame dà alla sentenza della Corte costituzionale mi sembra inadeguata e destinata a riprodurre i danni dati dalle risposte parziali in materia di fondi rustici: se si dimostra che con le norme legislative approvate dal Parlamento per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale vi è stata una incentivazione dell'istituto dei fondi rustici, sarei anche disponibile a rivedere il mio parere, ma tale dimostrazione è impossibile.

Nella sentenza della Corte si dice espressamente: « La " utilizzabilità in astratto dei dati catastali " è stata riconosciuta come mezzo possibile per conseguire il riferimento a un reddito a base orientativa secondo una media di valutazioni e calcolazioni atte a condurre nell'ambito di suddivisioni zonali, regionali e comunali a risultati di sufficiente approssimazione. Occorre tuttavia tener distinta la funzione generica del ricorso ai dati catastali dalla misura della loro operatività in concreto affinché ne sia mantenuta adeguata, nei limiti di una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica a seconda delle modificazioni ricorrenti circa gli elementi di fatto cui far riferimento». La risposta che noi dobbiamo dare deve essere in armonia con questi principi posti dalla Corte costituzionale, e la domanda cui dobbiamo rispondere nell'esaminare la proposta di legge è la seguente: in concreto, sul terreno della operatività c'è in questa normativa una corrispondenza con l'effettiva realtà economica tenuto conto delle modificazioni ricorrenti circa gli elementi di fatto cui far riferimento? A nostro avviso questa corrispondenza non c'è perché ci sembra che il riferimento all'indennità di espropriazione prevista nella legge di riforma agraria non corrisponda alle necessità che sono state poste alla base di questo che non è un contratto personale o interpersonale, ma un istituto tradizionale che appartiene alla sfera dei diritti reali e non dei rapporti obbligatori e il cui scopo è quello di consentire a chi lavora la disponibilità della terra.

A nostro avviso, quindi, per le ragioni che ho esposto, per le necessità che esistono per quanto riguarda l'agricoltura, per l'impegno che all'agricoltura dobbiamo dedicare in questo momento, per l'esigenza di incentivare ad ogni costo la disponibilità della terra e per adeguare la nostra situazione agricola alla situazione del mercato comune, recependo le direttive comunitarie e traducendole effettivamente nella realtà, per obbedire al comando della Corte costituzionale, riteniamo che il provvedimento che abbiamo all'esame non è adeguato. Pertanto, il gruppo del MSI-Destra nazionale esprimerà voto contrario.

BOTTARI. Esprimo a nome del gruppo della democrazia cristiana l'adesione a questa proposta di legge. Mi sembra che le motivazioni esposte dal relatore siano sufficienti e mi mettano in condizione di non dover aggiungere altro sul piano squisitamente giuridico e costituzionale. È chiaro che in questa materia in modo particolare molto spesso ci si trovi di fronte a interpretazioni diverse per cui, accogliendo proprio la proposta del relatore di ispirarci ad una visione realistica, sarebbe opportuno che questa Commissione entrasse nel merito di questo problema così scottante. Ai fini di uno snellimento delle procedure e soprattutto perché una legge possa cogliere nel segno almeno andando incontro allo spirito di molte nostre iniziative e al desiderio che abbiamo di essere utili a questa società rurale, io trovo effettivamente pratico che la Commissione agricoltura discuta su questi problemi, in ordine di principio, certo, non potendo entrare in sacrestia, come si suol dire, e accettando quello che la Corte costituzionale stabilisce, muovendosi sempre sul piano della concretezza e delle critiche costruttive. Ritengo che le sentenze della Corte costituzionale non debbano essere valutate come il famoso « organetto » che si chiude e si apre a seconda dei nostri comodi, di modo che una legge che ci piace sia insindacabile, e qualche altra sindacabile perché non corrisponde esattamente ai nostri desideri.

In conclusione approviamo questa proposta di legge, che credo rimedi a quanto la Corte costituzionale ha affermato nella sua sentenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CIAFFI, Relatore. Ringrazio gli onorevoli colleghi per il dibattito svolto. Vorrei solamente rispondere a due obiezioni fatte. La prima è quella sollevata dall'onorevole Valensise circa la non rispondenza sostanziale dell'articolo 1 alla pronuncia della Corte costituzionale. Dato che il collega Valensise ha letto il punto 4 dei motivi giuridici della Corte costituzionale, penso che la risposta al quesito se l'articolo 1, oggi sottoposto all'approvazione, sia conforme al dettame della sentenza della Corte costituzionale vada data leggendo il punto 7 della sentenza stessa: « La illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge n. 1138 del 1970 va dichiarata limitatamente alla parte in cui tale norma prevede il calcolo del capitale di affranco e la determinazione autoritativa dei canoni nel modo innanzi descritto, anziché con ricorso ai criteri stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 230 del 1950 e dall'articolo 18 della legge n. 841 dello stesso anno ».

La determinazione dei canoni va fatta, quindi, in riferimento ai criteri stabiliti dalle due leggi di riforma agraria, così come prevede l'articolo 1.

Nell'altro comma del citato punto della sentenza si legge: « Resta naturalmente al potere del legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità di dettare una diversa disciplina purché al concedente sia garantito un capitale di affranco non inferiore a quello che risulta dalle menzionate disposizioni in tema di esproprio ».

Quindi come si può constatare la quindicesima parte dell'indennità di esproprio addirittura può essere giudicata eccessiva rispetto ad un canone enfiteutico, che è il reddito della nuda proprietà e quindi non va calcolato al di sopra del 5 per cento. Si è stabilito inoltre il 6 per cento in quanto la determinazione del capitale espropriando va fatta con criteri un po' riduttivi del valore, per cui quel 6 per cento equivale sostanzialmente al 5 per cento; questa determinazione non può mai, però, essere intesa come riduttiva del diritto della nuda proprietà perché con il canone viene garantito un reddito non inferiore al 5 per cento. L'articolo 1 della proposta di legge al

nostro esame, quindi, è conforme a quanto afferma la sentenza della Corte costituzionale.

La seconda osservazione che vorrei fare riguarda il rapporto - di cui si è discusso lungamente - tra Corte costituzionale e Parlamento. Credo sia un problema di filosofia del diritto. Non dobbiamo avere, certamente, una visione statica, per cui da una parte c'è la Corte costituzionale e dall'altra ci siamo noi, che siamo ripresi ogni qual volta violiamo la Costituzione. La verità è che la sistematica costituzionale prevede un rapporto dialettico tra la Corte costituzionale e il Parlamento; vi è una diversità non gerarchica ma funzionale, nello svolgimento di questa dialettica, che attraverso il Parlamento esprime il mutamento sociale ed economico, attraverso la Corte costituzionale esprime la necessaria correlazione e il rapporto con quella che è la legge fondamentale dello Stato. Ma la Costituzione non è soltanto quella scritta, è anche quella vivente, che viene realizzata attraverso l'interpretazione che in determinati momenti storici se ne dà.

Vorrei concludere richiamandomi all'accenno dell'onorevole Bottari, cioè che non dobbiamo entrare troppo in « sacrestia », in quanto la Carta è custode dei « sacramenti », mentre, invece, la sovranità sta nel popolo, e nella sua più diretta espressione che è il Parlamento. Il custode di questa sovranità deve riconoscere che è il Parlamento l'organo che la esprime, nell'ambito dei canali indicati dalla Costituzione ed è pur vero che questa va interpretata così come il livello medio della coscienza civile di un paese la viene interpretando.

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo non solo non si oppone alla approvazione della proposta di legge n. 2910, ma invita la Commissione ad approvarla nel più breve tempo possibile proprio per evitare che ci siano ancora delle controversie a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale. Ciò anche in considerazione del fatto che il testo approvato dal Senato della Repubblica ha tenuto conto non solo della sentenza 145 del 1973, ma anche, in una certa misura, della sopravvenuta sentenza 53 del 1974, apportando quindi delle modifiche all'originale proposta di legge Cipolla.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, è aggiunto il seguente comma:

« In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni ».

(È approvato).

#### ART. 2.

L'enfiteuta può detrarre dal capitale di affranco le somme liquide versate al concedente in relazione alla costituzione dell'enfiteusi, anche se non risultino dal contratto.

Può, altresì, conteggiare le differenze tra il canone determinato ai sensi della presente legge e quello effettivamente pagato, relativamente alle annualità non ancora definite.

(È approvato).

#### ART. 3.

La misura dei canoni e delle prestazioni, prevista dalla presente legge, decorre dall'annata agraria 1965-66, salvo i casi in cui il pagamento sia stato già effettuato e ricevuto senza alcuna riserva e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Per i pagamenti che siano ancora da eseguire è in facoltà dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione in cinque annualità dei canoni da pagare e delle eventuali spese.

(È approvato).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori CIPOLLA ed altri: « Norme in materia di enfiteusi » (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (2910):

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balasso, Bardelli, Bonifazi, Bortolani, Bottari, Ciaffi, Compagna, Cristofori, Marras, Martelli, Mirate, Miroglio, Pegoraro, Pisoni, Prearo, Riga Grazia, Schiavon, Scutari, Sponziello, Stella, Tassi, Traversa, Truzzi, Valensise, Valori.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Giorgio Spadolini

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO